



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI, ABITATIVI E LAVORO
AREA POLITICHE SOCIALI
S. DISABILITA' ANZIANI E TUTELE**

ATTO N. DEL 420

Torino, 18/05/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Antonietta DI MARTINO | Alberto SACCO |
| Roberto FINARDI | Sergio ROLANDO |
| Marco Alessandro GIUSTA | Marco PIRONTI |
| Antonino IARIA | Francesca Paola LEON |
| Maria LAPIETRA | Alberto UNIA |

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: PRESA D'ATTO CRITERI E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI FORNITORI ACCREDITATI DI PRESTAZIONI DOMICILIARI DI CUI ALLA D.G.R. 32-2905 DEL 21 FEBBRAIO 2021. APPROVAZIONE CRITERI PER LA PARAMETRAZIONE E RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO TRA I FORNITORI DELLE PRESTAZIONI PER LA CITTA' DI TORINO. SPESA FINANZIATA € 446.246,63.

La Legge Regionale 3 del 26 gennaio 2021 ha previsto all'art.7 contributi ai fornitori accreditati di prestazioni domiciliari. L'articolo citato stabilisce "un riconoscimento una tantum per spese, non altrimenti finanziate dalla Pubblica Amministrazione, relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, a maggiori spese del personale, nonché a quelle spese specifiche per la messa in sicurezza degli assistiti e per migliorarne la qualità dell'assistenza, con interventi

finalizzati a garantire il benessere psicofisico dei medesimi”.

Ha inoltre stabilito che “in assenza di un albo regionale dei fornitori accreditati alle prestazioni di carattere domiciliare, tra i "fornitori accreditati" siano da ricondursi sia gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, nel caso in cui erogino in forma diretta le prestazioni succitate, sia i soggetti di cui si avvalgono gli stessi Enti tramite affidamento di tali servizi”.

Con la D.G.R. 32 -2905 del 19 febbraio 2021 la Regione Piemonte ha stabilito l’entità contributiva, i criteri e le modalità per l’assegnazione di contributi ai fornitori accreditati di prestazioni domiciliari.

La somma stanziata è stata ripartita tra gli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali del Piemonte, individuando per ciascuno una quota massima erogabile per le spese sostenute dall’Ente, in proprio, o attraverso i soggetti terzi fornitori delle prestazioni domiciliari, per il periodo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, prevedendo inoltre che a fronte di rendicontazioni inferiori le quote avanzate vengano ripartite in proporzione tra coloro che avranno rendicontato oltre il massimo inizialmente stabilito.

La quota individuata per la Città di Torino è di Euro 446.246,63.

La Regione ha stabilito che il contributo per il rimborso delle spese sostenute sia erogato a ciascun Ente Gestore delle funzioni socio assistenziali, che deve poi provvedere a ripartire la somma ricevuta proporzionalmente in base alla spesa sostenuta in forma diretta e a quella sostenuta dagli enti terzi prestatori di servizi domiciliari.

Come noto, la Città di Torino ha istituito con la D.G.C. del 17 gennaio 2006 (mecc. 0600296/019) una sezione dell’ Albo dei fornitori accreditati di prestazioni sociali e socio sanitarie di servizi riferita ai servizi domiciliari, rivolti alle persone non autosufficienti anziane o disabili e per anziani autosufficienti e nuclei con minori non disabili. Inoltre la stessa Città eroga con proprio personale OSS, afferente alle Equipe specialistiche dei Distretti Sociali, prestazioni domiciliari rivolte a persone anziane autosufficienti e a nuclei con minori non disabili.

Considerata la pluralità di soggetti che erogano le prestazioni domiciliari sociali e socio sanitarie per conto della Città di Torino e dell’ASL Città di Torino, al fine di assicurare perequato accesso al contributo a titolo di rimborso per le maggiori spese derivanti dal contesto di emergenza sanitaria verificatosi nel periodo di riferimento, si è ritenuto opportuno individuare preliminarmente un criterio di ripartizione mutuato da criteri già individuati dalla Regione per altre tipologie di sostegno, utilizzando cioè l’unità di misura “utente” riferita a coloro che hanno un intervento con buono servizio per individuare un tetto massimo di spesa riconoscibile, e quindi di contributo, per ogni singolo gestore.

In tal senso si dà atto che anche i finanziamenti per la ripresa delle attività dei servizi semiresidenziali per persone con disabilità saranno ripartiti secondo il criterio "posto utente" indicato nella D.G.R. 6 del 20 novembre 2020.

Per ciascun “utente” può essere pertanto individuato il numero di operatori impiegati nel progetto domiciliare, di norma uno oppure due (solo OSS oppure solo assistente familiare, o entrambi) per i quali vengono declinati il numero di interventi ed azioni specifiche.

Nel 2020, nel corso di un esteso monitoraggio quali-quantitativo svolto dalla Città per rilevare la “tenuta” del servizio domiciliare durante la pandemia, si è rilevata la necessità e la realizzazione di azioni suppletive e straordinarie da parte delle Associazioni Temporanee di Impresa impegnate nel servizio, nella loro duplice componente di cooperative sociali ed agenzie per il lavoro, connesse all’ulteriore condizione di isolamento delle persone anziane o con disabilità, alla frequente difficoltà/impossibilità di affrontare in autonomia la situazione di rischio sanitario del tutto imprevedibile e nuova, nella quale spesso anche i dispositivi di sicurezza risultavano di difficile reperimento.

Anche alla luce di queste considerazioni, il criterio di ripartizione del contributo regionale a fronte delle spese sostenute, è stata oggetto di confronto e condivisione con le rappresentanze di secondo livello dei Gestori dei servizi domiciliari ed ha consentito di individuare un numero “utenti”

complessivamente gestiti, riparametrato in base al numero di operatori impiegati per ogni progetto, pari a 3.305.

Con la presente deliberazione occorre pertanto approvare tale criterio, definendo di conseguenza che, con riferimento al contributo regionale individuato per la Città di Torino, pari a Euro 446.246,63, la spesa riconoscibile per ogni “utente” risulta essere di Euro 135,02 .

Il tetto massimo di contributo erogabile a ciascun gestore sarà complessivamente pari al “numero utenti” gestito nel periodo moltiplicato per la quota di spesa per “utente” pari a Euro 135,02.

Eventuali economie dovute a richieste di rimborso inferiori all’ammontare teorico da parte di uno o più gestori, saranno ripartite in proporzione tra coloro che avranno eventualmente presentato istanze per il riconoscimento di spese superiori all’ammontare teorico.

E’ demandata al Dirigente del servizio competente la predisposizione degli atti necessari alla raccolta delle istanze ed erogazione dei contributi, prevedendo verifiche sull’ammissibilità e veridicità delle spese dichiarate.

L’erogazione del contributo a titolo di rimborso ai singoli fornitori di prestazioni domiciliari avverrà solo a seguito di approvazione da parte della Regione Piemonte della rendicontazione di cui sopra e del conseguente trasferimento dei relativi fondi, in esito al quale si provvederà all’accertamento dell’entrata ed all’impegno della spesa a valere sul bilancio 2021.

Con Determinazione Dirigenziale 660 A1400A/2021 del 10 maggio 2021 la Regione Piemonte ha stabilito il 7 giugno 2021 quale data termine per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, che viene demandata al Dirigente del Servizio competente.

Occorre pertanto avviare in tempi celeri la raccolta delle rendicontazioni delle spese e richieste di rimborso dei gestori dei servizi domiciliari, al fine di quantificare l’ammontare le spese ammissibili e procedere nei termini stabiliti con la rendicontazione complessiva e l’istanza di rimborso per la Città di Torino.

Si rende pertanto necessario dare immediata esecutività alla presente deliberazione, al fine di rispettare per la richiesta i termini temporali indicati dalla Regione Piemonte e ricevere la prevista erogazione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di prendere atto che con la D.G.R 32 2905 del 21 febbraio 2021 , in adempimento delle previsioni della L.R. 3 del 3 gennaio 2021 la Regione Piemonte ha approvato criteri e modalità per l’assegnazione di contributi ai prestatori accreditati di servizi domiciliari ed ha individuato la somma di Euro 446.246,63 per la Città di Torino;
2. di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, il criterio per la ripartizione del contributo

regionale destinato ai fornitori accreditati di servizi domiciliari per la Città di Torino, come dettagliato in premessa, assumendo la quota di Euro 135,02 quale contributo massimo erogabile per ciascun “utente”;

3. di demandare al Dirigente del servizio competente la predisposizione degli atti necessari alla raccolta delle istanze ed erogazione dei contributi, prevedendo verifiche sull’ammissibilità e veridicità delle spese dichiarate, nonché ogni adempimento connesso all’acquisizione e rendicontazione del contributo nei confronti della Regione Piemonte, ivi compreso l’accertamento e l’impegno di quanto riconosciuto;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e di conseguenza non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico;
5. di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di rispettare i termini temporali indicati dalla Regione Piemonte per la scadenza per la presentazione delle istanze e ricevere la prevista erogazione.

di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il seguente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Proponenti:

LA VICESINDACA
Sonia Schellino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Paola Chironna

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

LA SINDACA
Firmato digitalmente
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Mario Spoto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-420-2021-All_1-all1_vie.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento